

VERA VITA PREVIDENZA

**Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'albo tenuto dalla Covip con il n. 5075**

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

(Forma pensionistica complementare chiusa al collocamento dal 24/07/2013)

Il presente documento è volto ad integrare le informazioni in materia di regime fiscale dei contributi versati e delle somme erogabili relativo alla forma pensionistica individuale denominata VERA VITA PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione (PIP), contenute nella Nota informativa, nel Regolamento e nelle Condizioni Generali di Contratto consegnati all'Aderente prima dell'adesione.

Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (il “**D.Lgs. 252/2005**”), a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un ammontare annuo massimo attualmente fissato in 5.164,57 euro. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Il limite annuo di 5.164,57 euro comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

Ai fini della deducibilità, i contributi vanno assunti al lordo dei premi destinati, nel rispetto del Regolamento della forma pensionistica complementare, direttamente alla copertura delle spese e delle prestazioni per invalidità e premorienza, benché tali premi, in quanto tali, non vadano ad incrementare la Posizione Individuale. Detti premi sono altresì esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

L'Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – gli importi che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Le somme versate dall'Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di 5.164,57 euro). Sui reintegri eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto). La disciplina del credito d'imposta trova applicazione alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data.

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (25.822,85 euro che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a 2.582,29 euro in ciascun anno.

Regime fiscale dei piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita

Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20%, si determina sottraendo dal valore attuale della Rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno, il valore attuale della Rendita all'inizio dell'anno.

L'eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

I rendimenti relativi ad investimenti, anche indiretti, effettuati in titoli pubblici ed equiparati concorrono alla formazione del risultato di gestione nella misura del 62,50%.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, i redditi derivanti dagli investimenti qualificati (azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo nonché le quote o azioni di OICR residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente in azioni e quote di imprese UE o SE) sono esenti dall'imposta sostitutiva. Gli investimenti qualificati possono essere effettuati nel limite del 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente e devono essere detenuti dalla forma pensionistica complementare per almeno cinque anni (art. 1, commi 92-98 Legge n. 232/2016).

Regime fiscale delle prestazioni

Le prestazioni pensionistiche sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di Capitale o di Rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale - di cui al precedente paragrafo "Regime fiscale dei piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita" -, compresi i redditi derivanti dagli investimenti qualificati detenuti per almeno 5 anni in capo alla forma pensionistica complementare e agli importi corrispondenti ai contributi non dedotti.

La tassazione delle prestazioni (sia in Capitale che in Rendita) può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione. Ai fini della riduzione dell'aliquota applicabile si evidenzia che dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. In merito, la Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi in cui l'Aderente, alla data di richiesta della prestazione, sia iscritto a più forme pensionistiche complementari ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, devono essere considerati anche gli eventuali periodi di partecipazione pregressi maturati presso altre forme di previdenza complementare a cui l'Aderente risulti contemporaneamente iscritto, anche laddove non vi sia stato trasferimento di tale posizione, a condizione che la posizione precedente non sia stata interamente riscattata e che in sede di richiesta della prestazione l'Aderente fornisca attestazione della data di iscrizione rilasciata dalla forma di previdenza complementare originaria.

Per le Rendite Integrative Temporanee Anticipate (di seguito RITA) in corso di erogazione alla data dell'11 aprile 2025, tale previsione in merito al calcolo dell'anzianità si applica a decorrere dalle rate successive al chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la suddetta risoluzione.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in Capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in Rendita.

I rendimenti finanziari di ciascuna rata di Rendita erogata sono soggetti ad imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell'art. 26-ter, comma 2, del D.P.R. 600/73 e la base imponibile è ridotta al 48,08% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati.

I lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data ad una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992 (c.d. vecchi iscritti), hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007. In tal caso, ove la prestazione in capitale riferita alla somma dei montanti maturati dal 2001 risulti superiore ad 1/3 del totale dell'intero montante, si determina la ritassazione dei rendimenti maturati presso il PIP e già tassati con imposta sostitutiva.

La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è soggetta alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6%. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1/1/2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Per la determinazione della base imponibile, le somme erogate a titolo di RITA sono imputate prioritariamente agli importi della prestazione maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Il percettore della RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.

La parte di prestazione eventualmente percepita dal lavoratore a titolo di RITA non rileva ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo.

Prestazioni assicurative accessorie

Le prestazioni eventualmente erogate nel corso della fase di accumulo in forza delle Coperture accessorie alla forma pensionistica complementare per il caso di invalidità o di premorienza dell'Aderente, sono esenti da imposizione fiscale.

Anticipazioni, riscatti e trasferimenti

Le anticipazioni e i riscatti in via generale sono soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%.

Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali:

- anticipazioni richieste dall'Aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli;
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione;
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni;
- riscatto della posizione operato dagli eredi, o dai diversi Beneficiari designati, a causa della morte dell'Aderente.

I trasferimenti delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale purché effettuati a favore di altre forme pensionistiche complementari.